

STATUTO
GROTTAZZOLINA 2050
Associazione ETS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del "Codice del Terzo settore" e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*: "Grottazzolina 2050", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Grottazzolina, Corso Vittorio Emanuele II n. 45* e con *durata fino al 31 dicembre 2050*

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi¹:

L'Associazione si pone come obiettivo quello di favorire la generazione di idee e progetti che possano agevolare la ricettività del comune di Grottazzolina al fine di evitarne la decadenza sia sociale che economica.

L'associazione si impegna a stimolare ed incentivare la politica locale, le associazioni culturali le attività economiche, le imprese nonché i cittadini ad elaborare idee e progetti che possano trasformare il comune di Grottazzolina in un luogo di destinazione favorendo il recupero del patrimonio di edilizia abitativa, l'aumento dei residenti e dei dimoranti favorendo il recupero del tessuto economico e del centro storico grazie all'apertura di nuove attività

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale².

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi*³ - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - sponsorizzazioni al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci fondatori, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Su richiesta della maggioranza dei soci fondatori, sarà possibile aprire una campagna adesioni per dare la possibilità a potenziali e futuri soci sostenitori di aderire alla associazione Grottazzolina 2050.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere e di essere eletti nell'assemblea dei soci ordinari
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- _____ .

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- _____ .

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto⁴, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni⁵.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima⁶.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

La quota associativa annuale è pari ad € 10,00.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Sono soci dell'associazione:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci sostenitori
- Soci onorari

Sono **soci fondatori** le persone fisiche e giuridiche intervenute nella costituzione dell'Associazione. I soci fondatori, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, risultano parificati ai soci ordinari e ai soci sostenitori, se non nei casi di decisioni riguardanti la modifica statutaria o la chiusura dell'Associazione stessa e la nomina del presidente, pronunciarsi sulle domanda di ammissione come socio rigettata dall'Organo di amministrazione ipotesi queste in cui godono di diritti particolari

Sono **soci ordinari** le persone fisiche provenienti dal mondo accademico, politico, culturale, economico e dei media che, condividendo i valori, le strategie e le iniziative dell'Associazione e accettando il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, mettono a disposizione dell'Associazione in modo gratuito le loro capacità ed il loro operato partecipando alle sue attività e recandovi il loro contributo altamente qualificante.

Sono **soci sostenitori** le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che condividendo i valori, le strategie e le iniziative dell'Associazione e accettando il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, ne finanziano con le loro quote i programmi e le attività ovvero fungono da sponsor di specifiche iniziative dell'Associazione stessa e si siano impegnati a corrispondere una quota associativa annuale superiore a quella dei soci ordinari, nella misura stabilita annualmente dall'Organo di Amministrazione;

Sono **soci onorari** le personalità cui è riconosciuta dall'Organo di Amministrazione l'adesione a titolo gratuito per speciali meriti nei confronti dell'Associazione o nei campi oggetto dell'Associazione. I soci onorar non hanno diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali e possono contemporaneamente appartenere anche ad altre categorie.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci fondatori;
- Assemblea dei soci (fondatori e ordinari)
- l'Organo di amministrazione
- il Presidente;
- Organo di controllo (qualora ricorrano i requisiti)
- Comitato scientifico
- Collegio dei probiviri (se istituito)

ART. 7 (Assemblea dei soci fondatori)

Nell'assemblea dei soci fondatori hanno diritto di voto solo coloro che siano soci fondatori. Sono soci fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo

Ciascun socio fondatore ha un voto

Ciascun socio fondatore può farsi rappresentare nell'Assemblea dei soci fondatori mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare solo un socio fondatore

Si applicano le norme del c.c. in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea dei soci fondatori avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci fondatori all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un socio fondatore

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sulla nomina del Presidente tra coloro che ricoprono la carica di membri dell'Organo di Amministrazione,
- delibera sulle domanda di ammissione come socio rigettata dall'Organo di amministrazione

Art. 8 (Assemblea dei soci)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi*
- nomina e revoca dell'Organo di Amministrazione
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*⁷;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.⁸

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- determinare la quota associativa annuale
- determinare la quota che il socio sostenitore è chiamato a versare
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da 3 componenti, nominati dall'Assemblea dei soci per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

Gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza⁹.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea dei soci fondatori a maggioranza dei presenti. Il presidente potrà essere scelto solo tra i soci fondatori e soltanto nel caso in cui non fossero più presenti soci fondatori ovvero i soci fondatori presenti non volessero ricoprire tale carica, il presidente potrà essere nominato anche tra soci ordinari e sostenitori.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea dei soci fondatori per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci ordinari e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11
(Collegio dei Probiviri)

Con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea dei soci potrà nominare un collegio dei Probiviri chiamato giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno della associazione Grottazzolina 2050, sulle violazioni dello statuto (e del regolamento), sull'inosservanza delle delibere e sull'esclusione dei soci.

Il collegio dei Probiviri potrà essere composto da 3 membri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

ART. 12
(Comitato scientifico)

Con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea dei soci potrà nominare un Comitato scientifico chiamato a svolgere attività di consulenza e supporto alle attività di promozione della associazione Grottazzolina 2050

Il comitato scientifico potrà essere composto da 3 membri che durano in carica 1 anno e sono rieleggibili.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale¹⁰.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo¹¹.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet¹² gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati se ne ricorrono i requisiti.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*, se ne ricorrono i requisiti.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo*¹³ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore¹⁴, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modificazioni, e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Grottazzolina, 22 dicembre 2022

**MODULO DI RICHIESTA SOCIO SOSTENITORE "GROTTAZZOLINA 2050 Associazione ETS
" All' Organo di amministrazione dell'Associazione "GROTTAZZOLINA 2050"**

il sottoscritto Cognome..... Nome Data di nascita
..... Luogo di nascita..... Provincia Indirizzo..... N.civico
..... CAP..... Città..... Provincia
..... Cellulare..... e-mail avendo preso visione
dello Statuto, chiede:

di poter aderire in qualità di socio sostenitore all'Associazione ETS "**GROTTAZZOLINA 2050**" che si pone come obiettivo quello di favorire la generazione di idee e progetti che possano agevolare la ricettività del comune di Grottazzolina al fine di evitarne la decadenza sia sociale che economica.

. A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi dallo Statuto dell'Associazione "**GROTTAZZOLINA 2050**" e di voler contribuire alla loro realizzazione.

Si impegna:

- all'osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni di tutti degli organi di **GROTTAZZOLINA 2050**
- a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro;
- a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci
- a versare regolarmente la quota associativa annuale di € 10,00

Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte dell' Organo di Amministrazione, come previsto dallo Statuto;

Dichiara, che:

- in caso di richiesta e accettazione quale socio verserà la quota associativa annuale di euro secondo le modalità stabilite dalla associazione **GROTTAZZOLINA 2050** La quota associativa va rinnovata ogni fine anno solare entro il 31 dicembre, in quanto socio avrà diritto a essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle attività associative e alle assemblee, di accedere al materiale informativo predisposto dall'Associazione come indicato nello Statuto;
- esonera l'Associazione "**GROTTAZZOLINA 2050**" e i suoi rappresentanti da ogni responsabilità in caso di danni di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nei suoi confronti o nei confronti di terzi.

.....li.....

Firma.....

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, i dati personali forniti all'atto della presentazione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento da parte dell'associazione Grottazzolina 2050 anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali alle proprie attività. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza di questo l'Associazione potrà trovarsi nell'impossibilità di fornire i propri servizi e di far partecipare l'associato agli eventi. I predetti dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per l'espletamento delle attività sociali. Per consenso:

Data_____

Firma_____

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO

La sottoscritta / Il sottoscritto con la presente AUTORIZZA per la propria persona ed i familiari, compresi eventuali minori, la pubblicazione di video o immagini da parte di Grottazzolina 2050 per uso associativo (attività associative, pubblicazioni cartacee, su social e siti Internet ecc.). Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Data _____

Firma _____ -